



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

C.C. n. 54 del 13/09/2012

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 2012

L'anno duemiladodici addì tredici, del mese di settembre, alle ore 18,50 in Anguillara Sabazia, ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di seduta pubblica di prima convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Consiglieri	Presenti
PIZZORNO FRANCESCO	SI
BIANCHINI SILVIO	SI
FLENGHI MATTEO	SI
MOCHI PIERLUIGI	SI
STRONATI ENRICO	SI
DI GIOIA NICOLA ANTONIO	SI
RICCI SECONDO	SI
ROGHI VANESSA	SI
BOTTI MARIA ROSARIA	SI
FINOCCHIARO ROBERTO	SI
PELLICCIONI RAFFAELLA	SI
CUTILLO MARCO	SI
PAOLESSI STEFANO	NO
MANCIURIA ISAIA SERGIO	NO
FANTAUZZI MARIO	NO
PIZZIGALLO ANTONIO	NO
CALABRESE CHRISTIAN	NO

Totale presenti 12

Totali assenti 5

Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CATERINA CORDELLA .

Nominati scrutatori i signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

Area:
Servizio: Entrate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 13/9/2012
Proposta Delibera di Consiglio n. 69 del 07/09/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 2012

L'Assessore Proponente
F.TO Pizzorno Francesco

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Matteo Rovelli

Il Responsabile dell'Area
f.to Dott. Matteo Rovelli

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Lì, 07/09/2012

Il Responsabile dell'Area
f.to Dott. Matteo Rovelli

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
f.to Dott. Matteo Rovelli

IMPEGNO DI SPESA N° DEL Importo €

All'intervento(Cap.lo) Bilancio Es. Disponibilità €

All'intervento(Cap.lo) Bilancio Es. Disponibilità €

Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000

Lì,

Il Responsabile Area Economica Finanziaria

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17.07.2012;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

PRESO ATTO che:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);
- b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione - si applichino anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

h) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

i) in merito a terreni agricoli, l'art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente *"Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"*, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53.

Pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Anguillara Sabazia;

l) ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Anguillara Sabazia, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover **determinare le seguenti aliquote** per

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- **ALiquOTA DI BASE 1,06 PER CENTO**
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all'aliquota, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilita dallo Stato
- **ALiquOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO**
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, stabilita dallo Stato
- **ALiquOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
conferma dell'aliquota, di cui all'art. 13, comma 8, stabilita dallo Stato

Considerato che in base all'art. 4 del vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011), si applica alle unità immobiliari oggetto della suddetta ipotesi l'aliquota delle abitazioni principali (0,50 PER CENTO);

Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata (art. 13, comma 10, del D.L.201/2011) di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (0,50 PER CENTO);

Per le aree fabbricabili si confermano i valori delle aree determinati ai fini I.C.I con deliberazioni di Giunta Comunale n. 373 del 21.12.2004 e n. 51 del 27.03.2007.

Evidenziato che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

Ritenuto di dover **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età

non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

VISTI:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Acquisiti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO**
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO**
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
conferma dell'aliquota, di cui all'art. 13, comma 8, stabilita dallo Stato

Aliquote differenziate rispetto a quella base, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011:

- a) **ALIQUOTA DEL 0,50 PER CENTO** (*diminuzione dello 0,26 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per

gli alloggi regolarmente assegnati dall' istituto autonomo case popolari;

Considerato che in base all'art. 4 del vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011), si applica alle unità immobiliari oggetto della suddetta ipotesi l'aliquota delle abitazioni principali (0,50 PER CENTO);

Per le aree fabbricabili si confermano i valori delle aree determinati ai fini I.C.I con deliberazioni di Giunta Comunale n. 373 del 21.12.2004 e n. 51 del 27.03.2007.

- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 - b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Rietrano i consiglieri Pizzigallo e Calabrese presenti n. 14;

Relaziona il Sindaco;

Dopo ampia discussione alla quale intervengono vari consiglieri così come riportato integralmente nel verbale della seduta si passa alla votazione:

Pizzigallo - dichiarazione di voto contrario per il suo gruppo;

Stronati -dichiarazione di voto favorevole per la maggioranza;

Con n. 12 voti favorevoli e n.2 contrari (Pizzigallo e Calabrese) su n. 14 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO

aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO

aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

conferma dell'aliquota, di cui all'art. 13, comma 8, stabilita dallo Stato

Aliquote differenziate rispetto a quella base, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011:

A) ALIQUOTA DEL 0,50 PER CENTO (*diminuzione dello 0,26 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dall' istituto autonomo case popolari;

Considerato che in base all'art. 4 del vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011), si applica alle unità immobiliari oggetto della suddetta ipotesi l'aliquota delle abitazioni principali (0,50 PER CENTO);

Per le aree fabbricabili si confermano i valori delle aree determinati ai fini I.C.I con deliberazioni di Giunta Comunale n. 373 del 21.12.2004 e n. 51 del 27.03.2007.

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

B) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

C) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Inoltre con voti 12 favorevoli e n. 2 contrari (Pizzigallo e Calabrese) su n.14 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
f.to Ricci Secondo**

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to CATERINA CORDELLA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Cordella**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- E' affissa all'albo pretorio in data 05/10/2012 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (N. REG. PUB. 1762);

Dalla Residenza Comunale, 05/10/2012

**Il Messo Comunale
f.to Monica Bucci**

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Caterina Cordella**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Caterina Cordella**